

# COMUNE DI RUBIERA

Provincia di Reggio Emilia

II REVISORE UNICO

Verbale n. 16 del 28 maggio 2022.

**Oggetto:** proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Contratto per l'appalto in concessione per la costruzione e gestione dell'impianto natatorio di Rubiera: riequilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) a seguito della condizione di disequilibrio generata dalla pandemia da Covid 19.**"

L'anno 2022 il giorno 28 maggio il Revisore unico dott.ssa Maria Teresa Zironi, nominata dal Consiglio Comunale per il triennio 01.08.2021-31.07.2024 con deliberazione del 29.07.2021 atto n. 34, ha proceduto alla verifica della documentazione relativa alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 860/2022 all'oggetto indicata, documentazione ricevuta in data 24 maggio 2022.

Richiamato il "Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto natatorio integrato nel Comune di Rubiera" stipulato dall'Ente in data 16/12/2003 rep. 1955 e tutti gli atti ad esso propedeutici nonché il Pef alla base dell'offerta formulata in sede di gara, così come specificati in sede di proposta della delibera in oggetto.

Tenuto conto delle varie richieste pervenute all'Ente da parte della società concessionaria Unica srl volte a rappresentare il problema gestionale intervenuto con le **restrizioni disposte dalle autorità di governo** a causa della pandemia da Covid 19 – durante il periodo 04 marzo 2020 fino al 31 marzo 2022. Restrizioni che hanno alterato sensibilmente le condizioni di equilibrio del PEF iniziale di cui al contratto di cui sopra.

Considerato che:

- il contratto di concessione relativo all'impianto natatorio di Rubiera è disciplinato dalla L. 109/1994 e che l'art. 19 punto 2bis della L. 109/1994 prevede la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, nell'ipotesi in cui norme legislative e regolamentari stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione;
- i provvedimenti limitativi delle attività emanati dalle autorità di governo nel periodo della pandemia da Covid 19 ben possono rientrare nella previsione di cui sopra;
- anche il D.L. 9 maggio 2020 n. 34 all'art. 216 c. 2 ha previsto che "le parti dei rapporti di concessione ... di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite anche attraverso la proroga della durata del rapporto,.....".

Preso atto che l'Ente ha valutato negativamente la ipotesi di recesso dal contratto da parte del concessionario in caso di mancata revisione delle condizioni di equilibrio del Pef, in quanto gli oneri che sarebbero venuti in capo all'Ente hanno fatto ritenere più opportuno la revisione del Pef anche in relazione alla importanza di garantire la continuità delle attività sportive di interesse pubblico.

Preso atto che l'Ente, tra le varie proposte presentate dalla società concessionaria Unica srl volte a ripristinare le condizioni di riequilibrio del PEF iniziale, proposte tutte che garantiscono lo stesso indice VAN, ha valutato congrua la proposta che prevede:

- il prolungamento del periodo concessorio per 2 anni e 2 mesi consecutivi, che portano il termine di scadenza dal 01/01/2034 al 28/02/2036;
- il riconoscimento di una quota di prezzo pari ad Euro 43.000,00 oltre iva 10% per un totale di Euro 47.300,00;

- il mantenimento in capo al concessionario degli oneri di gestione e manutenzione dell'impianto sportivo conformemente con quanto stabilito dal contratto originario del 16/12/2003 rep. 1955.

Considerato che, pertanto, si rende necessario apportare una variazione nel bilancio di previsione 2022 per dare copertura alla spesa di cui sopra e che all'interno del risultato di amministrazione 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.17 del 28 aprile 2022 è stata accantonata una quota per la finalità di che trattasi.

**Rilevato** che la variazione in oggetto produce

1) **sul bilancio 2022** i seguenti effetti in competenza:

a) sul fronte delle entrate:

maggiori entrate correnti	€	
maggiori entrate conto capitale	€	
Trasferimenti correnti e partite di giro	€	
Utilizzo avanzo amministrazione accantonato	€	47.300,00
minori entrate correnti	€	
minori entrate conto capitale	€	
Saldo entrate	€	47.300,00

b) sul fronte delle spese:

maggiori spese correnti	€	47.300,00
maggiori spese conto capitale	€	
Trasferimenti correnti e partite di giro	€	
minori spese correnti	€	
minori spese conto capitale	€	
Saldo spese	€	47.300,00

2) **sul bilancio 2022** i seguenti effetti di cassa:

a) sul fronte delle entrate: nessuna variazione

b) sul fronte delle spese:

• maggiori spese di € 47.300,00

Tenuto conto de:

- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali;

**Visto** il principio contabile allegato sub 4/2 al D. Lgs. 118/2011 che al punto 9.2.10 prevede che: *'Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato'*.

**Considerato che** l'Ente ritiene necessario procedere ad apportare al bilancio di previsione 2022 le variazioni sulla base delle motivazioni meglio esposte nella proposta di delibera di cui all'oggetto.

**Vista** la proposta di delibera di cui all'oggetto e i suoi allegati.



**Visti**

- il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità tecnica concomitante;
- il parere favorevole di regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Rilevato altresì che:

- viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente e di parte capitale di cui al comma 6 dell'art.162 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- vengono mantenuti i vincoli di destinazione di entrate e spese;
- il saldo algebrico tra maggiori e minori entrate è pari al saldo algebrico delle maggiori e minori spese;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di delibera di cui all'oggetto.

Lugo, 28 maggio 2022

Il Revisore dei conti

Dott.ssa Maria Teresa Zironi

